



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI -
SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO N. 12 DEL 29-03-2022

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO N. 152/06 – ART. 29-QUATER - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) IN FAVORE DI "ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE" DELLA REGIONE ABRUZZO, PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE ESISTENTE, DESTINATO AL TRATTAMENTO A GESTIONE INDIPENDENTE DI ACQUE REFLUE E RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, SITO IN C.DA PADULE DEL COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA (CB).

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile
d'Ufficio

SERVIZIO TUTELA E
VALUTAZIONI AMBIENTALI

GIUSEPPE GEREMIA

Campobasso, 29-03-2022

IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

VISTE:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali" e, in particolare, l'articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo dell'apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321 del 30/06/2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute;
- la D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 concernente il "Conferimento incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dell'articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti";
- la D.G.R. n. 74 del 21 febbraio 2020 avente ad oggetto: "Incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione";
- la D.G.R. n. 287 del 26 agosto 2021 concernente il "Conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, a far data dal 1° settembre 2021;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante le "Norme in materia Ambientale" e, in particolare:

- il Titolo I recante i "*Principi generali delle procedure per la valutazione integrata ambientale strategica (VAS) per la valutazione d'incidenza e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)*" che tra le finalità del punto 1 elenca le norme di recepimento ed attuazione;
- il Titolo III-bis recante le disposizioni relative alle procedure per la gestione e il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 avente per oggetto: "*Testo unico delle leggi sanitarie*";

VISTO il decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, avente per oggetto: "*Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*";

VISTO il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2005 avente per oggetto: "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372*";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo Economico e con il Ministero della Salute, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dall'ex D. Lgs. n. 59/2005;

VISTA la Direttiva 2010/75/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 *relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento)*;

VISTO il decreto legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 recante le "*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69*", ed in particolare l'articolo 4, comma 5;

VISTO il decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, avente per oggetto: "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";

VISTO il decreto legislativo n. 46 del 4 marzo 2014 avente per oggetto: "*Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento)*";

VISTA la circolare avente prot.lo n. 1121 del 21/01/2019 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato le linee guida per la "Gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

VISTA la delibera n. 580 del 30/05/2007 con la quale la Giunta Regionale ha determinato le tariffe da porre

a carico dei gestori per le attività istruttorie propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;

VISTE le delibere n. 678 del 20 giugno 2007 e n. 541 dell'8 agosto 2012, con le quali la Giunta Regionale ha affidato all'ARPA Molise le istruttorie relative alle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

VISTA la convenzione stipulata tra la Regione Molise e l'ARPA Molise per l'esame delle pratiche legate al rilascio delle predette autorizzazioni;

VISTA la legge regionale n. 10 del 23 marzo 2010, recante "Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale" e ss.mm.;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 176 del 20 marzo 2012 avente per oggetto "*Direttiva in merito alle competenze dirigenziali in applicazione della L.R. 10/2010 e ss.mm.*";

PRESO ATTO che:

- con nota in data 16/01/2020, acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 15252 del 29/01/2020, il Sig. Giuseppe CELLUCCI, in qualità di Amministratore Unico della società "ARAP Servizi s.r.l.", società in "house providing" con controllo analogo di "ARAP - Azienda Regionale per le Attività Produttive" della Regione Abruzzo, ha avanzato istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'impianto di depurazione consortile esistente sito in località "Padule" del Comune di Montenero di Bisaccia (CB);
- con nota in data 13/05/2021, acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 82570 del 14/05/2021, il Sig. Giuseppe SAVINI, in qualità di legale rappresentante di "ARAP - Azienda Regionale Attività Produttive", proprietario dell'impianto di depurazione di che trattasi, ha richiesto che il provvedimento di A.I.A. venga rilasciato in favore della propria azienda, in luogo di ARAP Servizi s.r.l.;
- con nota in data 3/03/2022, prot. n. 0SU/1796, acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 43369 del 7/03/2022, "ARAP - Azienda Regionale Attività Produttive", ha comunicato che, in forza della procura notarile Rep. n. 9664, racc. 7037 del 29/01/2022, in atti, il titolare del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale è il Direttore Generale dell'azienda, Avv. Antonio MORGANTE, nato a Avezzano (AQ) il 2/06/1971;
- con ulteriore nota in data 25/03/2022, prot. n. 0SU/2591, acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 57148 del 25/03/2022, in atti, il predetto Direttore Generale di ARAP, ha dichiarato, in particolare, di svolgere le funzioni, attribuzioni e responsabilità legate al ruolo di "Gestore", così come definito dall'art. 5, comma r-bis), del decreto legislativo n. 152/06, dell'impianto di depurazione consortile di che trattasi;

ATTESO che l'impianto in parola è in possesso, attualmente, delle seguenti autorizzazioni ambientali:

Gestione e trattamento rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi

Determinazione Dirigenziale n. 394 del 5/09/2008, con la quale la Regione Molise ha rinnovato, in favore dell'allora società CONIV S.p.A., ai sensi dell'art. 210, del decreto legislativo n. 152/06, l'autorizzazione per il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, rilasciata con le precedenti Determinazioni Dirigenziali n. 55/2003 e n. 37/A/2005, per una capacità massima di trattamento pari a 198.000 metri cubi/anno; La predetta autorizzazione è stata integrata, modificata ed aggiornata dalle successive comunicazioni del Direttore del Servizio Valutazione, Prevenzione e Tutela dell'Ambiente della Regione Molise n. 21899/13 del 2/08/2013.

Determinazione Dirigenziale n. 1168 del 7/04/2016, con la quale la Regione Molise ha disposto la voltura di detta autorizzazione in favore della società ARAP Servizi s.r.l.;

Scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali

Determinazione Dirigenziale della Provincia Di Campobasso n. 1917 del 9/07/2008 integrata, modificata ed aggiornata dalla successiva comunicazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela dello stesso Ente n. 26078 del 27/06/2013;

DATO ATTO che l'esercizio dell'attività di trattamento dei rifiuti liquidi da parte del Gestore dell'impianto è stato autorizzato, originariamente, dalla Regione Molise ai sensi dell'art. 28 del previgente decreto legislativo n. 22/87, in applicazione delle disposizioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 826 del 15/06/1998, con la quale si stabiliva che, "*Per gli impianti già autorizzati a svolgere attività non rientranti nella gestione dei rifiuti, per i quali si prevede di svolgere anche operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti non individuati, si applicano solo le procedure ex art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, nel caso non siano necessarie modifiche sostanziali degli impianti in esercizio*";

ATTESO che le procedure utilizzate dall'Ente (art. 28, del previgente decreto legislativo n. 22/87) ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti in favore dell'azienda di che trattasi, non prevedevano alcuna valutazione di compatibilità ambientale preliminare;

DATO ATTO che:

- dalla data di inoltro dell'istanza di A.I.A., avvenuto in data 16/01/2020, la società in argomento ha presentato la seguente documentazione, poi integrata e modificata nel corso del procedimento istruttorio, depositata in atti e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente:

Relazione Tecnica
Corografia
Estratto topografico
Area SIC
Stralcio PRG
Planimetria generale
Planimetria emissioni in atmosfera
Planimetria scarichi idrici
Planimetria impatto acustico
Planimetria aree di deposito temporaneo rifiuti prodotti
Planimetria zone di svolgimento attività di smaltimento rifiuti
Planimetria ubicazione indagini ambientali
Relazione impatto acustico
Sintesi non Tecnica
Screening relazione di riferimento
Relazione idrogeologica
Piano di Monitoraggio e Controllo
Scheda A
Scheda B
Scheda C
Scheda D
Scheda H
Schede G1 e G2

Integrazioni:

Relazione riscontro al verbale della CdS del 3/12/2021 con allegati:

- Allegato 1 – Informazioni tecniche centrale termica
- Allegato 2 – Composizione del biogas
- Allegato 3 – Monitoraggio emissioni odorigene
- Allegato 4 – Proposta piano di monitoraggio emissioni odorigene
- Allegato 5 – Capacità depurativa residua dell'impianto
- Allegato 6 – Elenco rifiuti autorizzati
- Allegato 7 – Riscontro osservazioni Provincia di Campobasso di cui all'all. A1 del verbale della CdS
- Allegato 8 – Riscontro osservazioni Provincia di Campobasso di cui all'all. A2 del verbale della CdS
- Allegato 9 – Monitoraggio odori centralina naso elettronico
- Allegato 10 – Relazione tecnica impianto
- Allegato 11 – Planimetria generale impianto
- Allegato 12 – Zone di svolgimento attività di smaltimento rifiuti
- Allegato 13 – Regolamento/procedure accettazione rifiuti
- Allegato 14 – Area di deposito temporaneo rifiuti prodotti

- presso l'installazione esistente di "ARAP - Azienda Regionale Attività Produttive" si svolgono, in sintesi, le operazioni di ricezione/chiarificazione, prima dello scarico finale, delle acque reflue industriali provenienti dalla zona industriale di San Salvo (CH) (*sistema di collettamento fognario prevalentemente di tipo misto*), compreso il trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate dall'installazione IPPC codice 3.3 della Pilkington Italia S.p.A. (*in possesso di provvedimento A.I.A. n. 25 del 20/04/2007 e ss.mm.*) e dell'installazione IPPC codice 4.2, lettera a), della Rivoira Gas S.p.A. (*in possesso di provvedimento A.I.A. n. DPC025/31 del 16/02/20017 e ss.mm.*), delle acque reflue domestiche/industriali dagli agglomerati urbani di San Salvo (CH) capoluogo, Vasto (CH) marina e Montenero Di Bisaccia (CB) marina, delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte di stabilimento e delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di stabilimento, nonché le operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi non canalizzati in ingresso installazione e di accumulo temporaneo e di trattamento di rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione;

- detta installazione è riconducibile all'attività prevalente IPPC **codice 6.11** di cui all'Allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006 (*trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC*), all'attività IPPC **codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2)**, di cui all'Allegato VIII alla Parte II del citato decreto legislativo (*trattamento di rifiuti non pericolosi*) e, contestualmente, all'attività connessa alle attività IPPC di accumulo temporaneo di rifiuti non pericolosi e di trattamento di rifiuti pericolosi;

RILEVATO che, presso l'impianto di depurazione, verranno effettuate le operazioni unitarie riportate nel prospetto allegato al presente dispositivo sotto la lettera **"B" – Sezione 1**;

ATTESO che "ARAP - Azienda Regionale Attività Produttive", per esigenze economiche e di opportunità imprenditoriale, ha richiesto, nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale, l'autorizzazione ex art. 208, del decreto legislativo n. 152/06, per il trattamento delle tipologie di rifiuti mediante le modalità di smaltimento di seguito evidenziate:

Operazioni di smaltimento:

D8: trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;
D9: trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.);
D15: deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

Tipologie di rifiuti oggetto di trattamento:

Rifiuti liquidi non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione, individuati nell'elenco allegato al presente dispositivo sotto la lettera **"B" – Sezione 4**, per i quali si autorizza il deposito preliminare (D15) e il successivo trattamento biologico (D8):

Identificativo stoccaggio: sezione AS5

tipologie rifiuti: 19 06 03

operazioni autorizzate: **D15**

stato fisico: liquido

capacità istantanea stoccaggio: **600 m³**

tipologia stoccaggio: vasca non confinata

ubicazione: Figura 16 della documentazione

destinazione: D8/D9

note: area per rifiuti in ingresso

Quantitativo max giornaliero di rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione complessivamente da avviare all'accumulo temporaneo di rifiuti nelle aree di stabilimento: **600 m³**

Rifiuti liquidi non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione, individuati nell'elenco allegato al presente dispositivo sotto la lettera **"B" – Sezione 5**, per i quali si prevede l'avvio diretto alle fasi di pretrattamento fisico-chimico (D9) e il successivo trattamento biologico (D8):

Quantitativo annuo max di trattamento:

196.000 Mg su 365 d lavorativi/anno (> 50 Mg/d), riconducibile all'attività IPPC codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2), di cui all'Allegato VIII alla Parte II del citato decreto legislativo

Rifiuti liquidi pericolosi non canalizzati in ingresso installazione, individuati nell'elenco allegato al presente dispositivo sotto la lettera **"B" – Sezione 6**, per i quali si prevede l'avvio diretto alle fasi di pretrattamento fisico-chimico (D9) e il successivo trattamento biologico (D8):

Quantitativo annuo max di trattamento:

2.000 Mg su 365 d lavorativi/anno (pari a circa 5,48 Mg/d)

Quantitativo giornaliero max di trattamento:

inferiore a 10 Mg (inferiore alla soglia di cui all'attività IPPC codice 5.1, dell'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo n. 152/06)

ATTESO, altresì, che le capacità di trattamento, i carichi idraulici in ingresso di progetto, i carichi inquinanti in ingresso di progetto, i carichi inquinanti potenziali sul corpo recettore, riferiti all'attività prevalente IPPC codice 6.11 nonché le caratteristiche tecniche dell'impianto, sono riportati nel prospetto allegato al presente dispositivo sotto la lettera **"B" – Sezione 2**;

DATO ATTO che le materie prime/ausiliare utilizzate nell'installazione sono riportate nel prospetto allegato al presente dispositivo sotto la lettera **"B" – Sezione 3**;

PRESO ATTO che il processo depurativo utilizzato nell'impianto pone, a carico delle matrici ambientali "aria" ed "acque", il seguente assetto emissivo complessivo:

emissioni in atmosfera

convogliate:

E1 emissioni rilasciate dalla torcia di emergenza a biogas

E2 emissioni rilasciate dallo sfiato del silos adibito allo stoccaggio della materia prima calce idrata

E4 emissioni rilasciate dalla caldaia a servizio del digestore alimentata a biogas e gasolio – potenzialità termica pari a 630 hWt

diffuse e fugitive:

LA emissioni rilasciate dalla linea acque

LF emissioni rilasciate dalla linea fanghi di depurazione

ED1a emissioni rilasciate dalla linea fanghi - pre-ispessitore fanghi

ED2 emissioni rilasciate dalla disidratazione fanghi (nastropressa)

- ED6 emissioni rilasciate dal post-ispessitore fanghi
- LAD9 emissioni rilasciate dalla linea acque – operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9)
- LFD9 emissioni rilasciate dalla linea fanghi – operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9)
- ED1b emissioni rilasciate dalle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) – pre-ispessitore fanghi
- ED3 emissioni rilasciate dalle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) – disidratazione fanghi (centrifuga)
- ED4 emissioni rilasciate dai fanghi disidratati dalla centrifuga
- ED5 emissioni rilasciate dai fanghi disidratati dalla nastropressa

emissioni idriche

S1 acque reflue industriali generate dalla ricezione/chiarificazione prima dello scarico finale delle acque reflue industriali provenienti dalla Z.I. di San Salvo (CH), compreso il trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC, delle acque reflue domestiche/industriali dagli agglomerati urbani di San Salvo (CH) capoluogo, Vasto (CH) marina e Montenero Di Bisaccia (CB) marina, delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte di stabilimento e delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di stabilimento, nonché le operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione.

Recapito finale: fiume Trigno (codice I027)
pozzetto di ispezione: PP1

CONSIDERATO che:

- il punto di emissione E1 non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272, comma 5, del decreto legislativo n. 152/06, in quanto sotteso ad impianto destinato a situazioni critiche o di emergenza;
- il punto di emissione E4 non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in quanto ricadente nelle attività in deroga ex art. 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06 e, in particolare, nelle fattispecie di cui alle lett.re bb) e ff) della Parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del predetto decreto legislativo;

ATTESO che, l'iter istruttorio si è svolto nel rispetto delle procedure indicate nell'art. 29-quater, del decreto legislativo n. 152/06 e, in particolare:

- con nota in data 16/01/2020, acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 15252 del 29/01/2020, l'amministratore unico della società ARAP Servizi s.r.l., ha avanzato istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'impianto di depurazione consortile sito in località "Padule" del Comune di Montenero di Bisaccia;
- con nota acquisita in data 7/02/2020 prot. n. 28750, ARPA Molise ha comunicato l'esito positivo della verifica amministrativa espletata sulla documentazione presentata dalla ditta di che trattasi;
- con nota in data 21/02/2020 prot. n. 31829, la Regione Molise ha inviato, alle amministrazioni interessate, la comunicazione di riavvio del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui in oggetto;
- in data 27/02/2020 si è provveduto a pubblicare, sulla sezione dedicata del sito web della Regione Molise, l'avviso per il pubblico, così come previsto dell'art. 29-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152/06;
- con nota in data 23/06/2020 prot. n. 101077, in atti, si è provveduto ad indire e convocare, per il giorno 9 luglio 2020, la conferenza di servizi decisoria in forma simultanea, ai sensi degli artt. 14, comma 2 e 14-ter della L. n. 241/90;
- al termine della predetta conferenza di servizi, si è rilevata la necessità di acquisire ulteriore documentazione tecnica;
- con nota in data 9/07/2020, prot. n. 7316, acquisita in pari data al prot. llo dell'Ente al n. 111790, il Comune di Montenero di Bisaccia ha espresso il proprio parere in merito;
- con nota in data 22/07/2020, prot. n. 117156, in atti, si è provveduto a trasmettere, alle amministrazioni ed alle strutture intervenute alla predetta conferenza, il verbale della seduta nonché a richiedere alla società in argomento la documentazione integrativa;
- con nota di riscontro acquisita al prot. llo dell'ente al n. 126483 del 7/08/2020, la società interessata ha prodotto la documentazione richiesta;
- con nota acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 129739 del 17/08/2020, la Provincia di Campobasso ha richiesto chiarimenti in merito alle eventuali cause tecniche ostative che non consentono di realizzare la copertura del canale di scarico;
- con nota in data 26/10/2020 prot. n. 163096, si è provveduto ad invitare la predetta società ad intervenire all'incontro tecnico del giorno 30 ottobre 2020, per l'acquisizione di chiarimenti tecnici in merito alla documentazione sopra richiamata;
- con nota, in data 26/01/2021, prot. n. 12349, questo Servizio regionale ha preso atto delle argomentazioni tecnico – giuridiche fornite dalla società in argomento in merito alla richiesta di chiarimenti anzidetti, così come integrate da successiva dichiarazione sostitutiva, in atti, acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 31162 del 19/02/2021;
- con ulteriore nota in data 26/03/2021, prot. n. 53520, in atti, si è provveduto a richiedere alla predetta

società di produrre apposita relazione tecnica contenente le informazioni riguardanti le caratteristiche strutturali e funzionali degli interventi impiantistici realizzati a tutt'oggi, con relativa valutazione degli effetti potenzialmente indotti dalle predette strutture sull'ambiente circostante;

- con nota acquisita in data 11/05/2021, prot. n. 79772, inviata per conoscenza anche all'ARPA Molise, la società in argomento ha prodotto la citata relazione, corredata dai relativi allegati tecnici;

- con nota in data 13/05/2021, acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 82570, in atti, il Presidente dell'ARAP ha chiesto che il provvedimento AIA venga rilasciato in favore di "ARAP – Azienda Regionale Attività Produttive" in luogo di ARAP Servizi;

- con nota in data 28/05/2021, prot. n. 90787, si è provveduto a convocare, per il giorno 11 giugno 2021, la seconda seduta della conferenza di servizi decisoria;

- con note in data 23/06/2021, prot. n. 103957 e in data 13/07/2021, prot. n. 115108, si è provveduto ad inviare ai rappresentanti intervenuti, il verbale della conferenza di servizi svoltasi in modalità simultanea e telematica in data 11/06/2021;

- con ulteriore nota acquisita in data 14/06/2021, prot. n. 99874, in atti, ARAP – Azienda Regionale Attività Produttive ha inviato la documentazione inerente i lavori di copertura del canale adduttore dell'impianto di depurazione;

- con note in data 13/07/2021 e 3/09/2021, acquisite rispettivamente al prot. llo dell'Ente ai nn. 119761 del 19/07/2021 e 142721 del 3/09/2021, ARAP – Azienda Regionale Attività Produttive ha inviato la relazione attinente le problematiche delle emissioni odorigene;

- con nota in data 26/10/2021, prot. n. 174508, si è provveduto a convocare, per il giorno 3 dicembre 2021, la terza seduta della conferenza di servizi decisoria;

- con nota acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 193536 del 29/11/2021, l'ARPA Molise ha inviato a questo Servizio regionale e alle amministrazioni competenti, la Relazione Istruttoria Preliminare v.1 – novembre 2021;

- con nota in data 9/12/2021, prot. n. 199237 si è provveduto ad inviare ai rappresentanti intervenuti, il verbale della conferenza di servizi svoltasi in modalità simultanea e telematica in data 3/12/2021;

- con nota avente prot. n. 0SU/108 del 21/01/2022, acquisita al prot. llo della Regione Molise al n. 11514 del 24/01/2022, ARAP – Azienda Regionale Attività Produttive ha prodotto la documentazione integrativa richiesta nella conferenza di servizi del giorno 3/12/2021;

- con nota in data 11/02/2022, prot. n. 25672, si è provveduto a convocare, per il giorno 2 marzo 2022, la quarta ed ultima seduta della conferenza di servizi decisoria;

- con nota in data 15/02/2022, prot. n. 3224, acquisita al prot. llo della Regione Molise al n. 29300 del 17/02/2022, la Provincia di Campobasso ha rilasciato il proprio parere di competenza in merito allo scarico delle acque reflue rilasciate dall'impianto di depurazione e alla gestione e al trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi;

- con nota in data 21/02/2022, prot. n. 32138, questo Servizio regionale ha provveduto a trasmettere agli Enti e alle strutture coinvolte nel procedimento nonché alla società ARAP Azienda Regionale, il parere rilasciato dalla Provincia di Campobasso;

- con nota avente prot. llo n. 3160 del 25/02/2022, acquisita per le vie brevi a mezzo e.mail del giorno 25/02/2022, l'ARPA Molise ha inviato a questo Servizio regionale e agli Enti e alle strutture coinvolte nel procedimento, la proposta di Relazione Istruttoria finale rev 1.1;

- con nota in data 4 marzo 2022, prot. n. 41550, si è provveduto ad inviare ai rappresentanti intervenuti, il verbale della quarta ed ultima conferenza di servizi svoltasi in modalità simultanea e telematica in data 2/03/2022;

- con nota in data 7/03/2022, prot. n. 3731, ARPA Molise ha trasmesso la Relazione Istruttoria definitiva – rev 1.2;

RILEVATO che, nel periodo di evidenza pubblica, decorso dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3, dell'art. 29-quater, del decreto legislativo n. 152/06, non sono pervenute, da parte del pubblico, osservazioni in merito al procedimento autorizzativo di che trattasi;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, ad ogni effetto, le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco di cui all'Allegato IX alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, tra cui l'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208, l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 e l'autorizzazione per lo scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali ex artt. 124 e 125 della predetta normativa;

- ai sensi dell'art. 6, comma 14, della citata disposizione, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per le attività di smaltimento o recupero di rifiuti, svolte nelle installazioni di cui all'art. 6, comma 13, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'art. 208 della stessa normativa;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017;

DATO ATTO che, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 3, del D.M. n. 58/2017, sino all'emanazione dei provvedimenti con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento al decreto

stesso, continuano ad applicarsi le tariffe vigenti stabilite dalle regioni o dalle province autonome;

ATTESO che, a tutt'oggi, la Regione Molise non ha provveduto ad emanare specifici provvedimenti in merito;

RICHIAMATE, pertanto:

- la delibera n. 580 del 30 maggio 2007, con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a determinare le tariffe da applicare per l'espletamento delle istruttorie relative al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, ai sensi dell'ex art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 59/05, da versare in favore della Regione Molise a titolo di acconto;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo Economico e con il Ministero della Salute, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal previgente decreto legislativo n. 59/2005;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, n. 141 recante i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del decreto legislativo n. 152/2006, in relazione all'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione; PRESO ATTO degli esiti della verifica eseguita dal Gestore dell'installazione, dalla quale si evince che non sussiste l'obbligo di presentazione della "Relazione di Riferimento" sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis, del decreto legislativo n. 152/2006;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 141/2016, le installazioni IPPC per le quali non è necessaria la presentazione di detta "Relazione di Riferimento" non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, della stessa normativa;

ATTESO che, per l'esercizio delle attività di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare, in ogni caso, le garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett.ra g), del decreto legislativo n. 152/2006;

RICHIAMATA, pertanto, la deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 24/01/2000, recante le disposizioni in materia di garanzia finanziaria da porre a carico dei soggetti privati autorizzati all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero di rifiuti, ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 22/97;

DATO ATTO che, l'importo della garanzia finanziaria da prestare in favore della Regione Molise, in esito alle attività di gestione e trattamento dei rifiuti liquidi in ingresso installazione, ammonta complessivamente ad € **231.761,76**, così calcolato:

Deposito preliminare (D15) di rifiuti liquidi non pericolosi (punto 2.1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 74/2000)

Quantità massima istantanea: 600 Mg

fino a 10 m³: (€ 1.549,37) = € 1.549,37

oltre 10 m³: (600-10) x € 154,94 = € 91.414,60

Totale garanzia per il deposito preliminare = € **92.963,97**

Trattamento biologico / chimico-fisico di rifiuti liquidi (punto 2.3.2. dell'allegato A alla D.G.R. n. 74/2000)

Rifiuti liquidi non pericolosi

Quantitativo max annuo di rifiuti trattati: 196.000 Mg

Ammontare della garanzia (fascia potenzialità oltre 150.000 Mg/anno) = € 129.114,22

Rifiuti liquidi pericolosi

Quantitativo max annuo di rifiuti trattati: 2.000 Mg

Ammontare della garanzia (fascia potenzialità fino a 10.000 Mg/anno) = € 25.822,85

Incremento del 50% (punto 2.3.2.2.) = € 25.822,85 x 1,50 = € 38.734,28

Applicazione misura ridotta al 25% (punto 2.3.2.3) = 38.734,28 x 0,25 = € 9.683,57

Totale garanzia per trattamento biologico / chimico-fisico: (€ 129.114,22 + € 9.683,57) = € **138.797,79**

Totale complessivo polizza fidejussoria: € 231.761,76

CONSIDERATO che la garanzia dovrà avere validità pari alla durata dell'autorizzazione integrata ambientale più due anni e, comunque, fino ad avvenuta liberazione da parte della Regione Molise; essa dovrà essere eventualmente adeguata alla disciplina nazionale e/o regionale e, in ogni caso, al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del decreto legislativo n. 152/2006;

VISTA la Legge 1° dicembre 2018, n. 132 avente per oggetto "*Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti*", che pone a carico del gestore la predisposizione di un piano di emergenza interna allo scopo di:

- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
- informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante;

DATO ATTO che:

- la costruzione dell'esistente impianto di depurazione consortile è stata oggetto di approvazione da parte degli organi competenti;
- l'attività di trattamento e recupero di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi è stata inizialmente autorizzata dalla Regione Molise, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/87, giusta Determinazione Dirigenziale n. 16 dell'8/10/1997, così aggiornata ed integrata con le D.D. n. 66/1998, n. 93/1998, n. 57/2002, n. 55/2003, n. 37/A 2005, nonché ai sensi dell'art. 210 del decreto legislativo n. 152/06, giusta Determinazione Dirigenziale n. 394 del 5/09/2008;
- l'autorizzazione integrata ambientale oggetto del presente dispositivo contempla la situazione impiantistica attuale e, pertanto, non si prevedono ulteriori opere o ampliamento/ristrutturazione delle strutture esistenti;

RILAVATO pertanto, che, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. li 29-quater, comma 11, e 208, comma 2, del decreto legislativo n. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce:

- l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 208, del decreto legislativo n. 152/06;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, del decreto legislativo n. 152/06;
- l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, ai sensi degli artt. 124 e 125 del decreto legislativo n. 152/06;

DATO ATTO che la ditta proponente ha prodotto la Relazione Previsionale di Impatto Acustico, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. n. 447/95, in atti, debitamente e positivamente valutata da ARPA Molise;

VISTI gli esiti della conferenza di servizi decisoria e, in particolare, della quarta ed ultima seduta tenutasi in data 2 marzo 2022, al termine della quale si è stabilito quanto segue:

"Il Presidente della Conferenza di Servizi, sentite le considerazioni e le valutazioni espresse dai rappresentanti intervenuti, prende atto dell'approvazione unanime della Relazione Istruttoria finale predisposta da ARPA Molise, come integrata dalle valutazioni emerse nel corso dei lavori. Pertanto, alle ore 11,45 circa, non avendo altro da discutere, conclude la Conferenza di Servizi, stabilendo che, le decisioni assunte nelle sedute svolte a tutt'oggi, rappresentano la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi stessa, che verrà formalizzata in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo";

RILEVATO che, in sede di conferenza di servizi, la Provincia di Campobasso ha rilasciato il proprio parere definitivo, che si allega al presente dispositivo sotto la lettera "C", con il quale la predetta amministrazione esprime parere favorevole con prescrizioni, per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue industriali recapitanti nel fiume Trigno mentre, per quanto concerne la gestione dei rifiuti, evidenzia la necessità di prevedere, nel provvedimento AIA, le modalità di gestione e le prescrizioni da imporre all'azienda per il trattamento dei rifiuti pericolosi nonché riconferma quanto espresso in occasione della conferenza di servizi del giorno 3 dicembre 2021 (*in allegato A1 del relativo verbale*), riguardante, in particolare, la necessità di prevedere, nell'impianto, il deposito preliminare (D15), in serbatoio, per tutte le tipologie di rifiuti liquidi da trattare;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/90, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non hanno partecipato alle riunioni della conferenza di servizi, ovvero, pur partecipandovi, non hanno espresso, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, la propria posizione;

ATTESO che, nel corso della conferenza di servizi decisoria, su sollecitazione del rappresentante del Comune di Montenero di Bisaccia, è emersa la necessità di imporre, a carico del Gestore dell'installazione, l'adozione di tutte le azioni possibili atte a ridurre e/o mitigare gli effetti negativi correlati al rilascio nell'ambiente circostante di sostanze odorigene generate dai processi depurativi, a tutt'oggi causa di ripetuti e conclamati disagi olfattivi da parte dei cittadini residenti nell'area circostante l'impianto di depurazione;

VISTA, in particolare, la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente prot.lo n. 0001121 del 21/01/2019 recante le *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione di rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*, la quale fissa una serie di azioni gestionali atte a:

- ridurre le emissioni diffuse in atmosfera e, in particolar modo, gli odori sgradevoli che di solito si generano durante lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti nonché proteggere le acque superficiali, sotterranee e del suolo da eventuali sversamenti e/o perdite accidentali che si potrebbero verificare nel corso delle operazioni di scarico, pre-accettazione ed accettazione dei rifiuti e successiva immissione nei processi di trattamento;
- convogliare e trattare le emissioni diffuse odorose generate nel corso dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti;
- garantire la massima sicurezza e prevenzione dai rischi di incendio e/o esplosione;
- segregare e separare i rifiuti liquidi per categorie omogenee, anche al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti stessi e il controllo delle diverse tipologie depositate da parte degli organi preposti;

RILEVATO, altresì, che l'installazione di "ARAP – Azienda Regionale Attività Produttive" è situata all'interno del SIC "IT 7228221 – Foce Trigno – Marina di Petacciato" e in prossimità del fiume "Trigno" nonché a pochi chilometri dalla marina di Montenero di Bisaccia (CB);

ATTESO che, in relazione alla presenza del Sito di Importanza Comunitaria su menzionato, non è stato possibile svolgere alcuna Valutazione di Incidenza, in quanto la presente autorizzazione integrata ambientale tiene conto dell'assetto impiantistico esistente, realizzato ed autorizzato prima dell'entrata in vigore della disciplina regionale emanata in materia;

RITENUTO, in ogni caso, di dovere prevedere nel presente atto autorizzativo, in attuazione del principio di precauzione sancito dall'art. 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (UE), apposite prescrizioni che impongano al Gestore dell'installazione in esame di adeguare l'impianto di depurazione, al fine di ridurre al massimo gli effetti negativi indotti dalle emissioni odorigene generate dai processi depurativi e, in particolare, dal trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi nonché di limitare, nel periodo estivo, detto trattamento alle categorie di rifiuti più compatibili con il processo depurativo stesso;

EVIDENZIATO che, relativamente alle predette emissioni odorigene, "ARAP – Azienda Regionale Attività Produttive" dovrà, in ogni caso, uniformarsi ai valori limite che verranno fissati dall'autorità competente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 272-bis del decreto legislativo n. 152/2006;

VISTA la Relazione Istruttoria Finale rev. 1.2, corredata dal Piano di Monitoraggio e Controllo, predisposta dallo Staff AIA dell'Arpa Molise in funzione del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 45598 del 9/03/2022, in atti, allegata al presente dispositivo sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la predetta Relazione Istruttoria tiene conto, tra l'altro:

- delle odierne disposizioni legislative regionali introdotte con il Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 25 del 06/02/2018;
- del riordino del quadro normativo di cui alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006, introdotto dal decreto legislativo n. 183/2017;
- della Circolare ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";
- del Reference Document (Ref) ROM "*JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations*" (2018);
- del Best available techniques Reference Document (B.Ref) CWW "*Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector*" (2016), pertinente per le attività IPPC attività IPPC codici 6.11;
- delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016, pertinente per le attività IPPC codici 6.11;
- della pubblicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, pertinente per le attività IPPC codici 5, ad esclusione di quelle codice 5.4;

TENUTO CONTO che:

- l'attività svolta da "ARAP – Azienda Regionale Attività Produttive" non è soggetta alla disciplina delle attività industriali a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo n. 105/2015;
- l'azienda non ha in atto procedure di bonifica di siti contaminati di cui al Titolo V della parte Quarta del decreto legislativo n. 152/06;

CONSIDERATO che, rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 159/2011, si è accertato che l'azienda "ARAP – Azienda Regionale Attività Produttive" risulta riconosciuta quale "ente pubblico economico", giusta Visura ordinaria della Camera di Commercio di Chieti – Pescara, in atti, e, pertanto, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 83, comma 3, del predetto decreto

legislativo, l'acquisizione della documentazione antimafia, indicata all'art. 84 della stessa normativa, non è richiesta, in quanto trattasi di rapporti fra soggetti pubblici (*art. 83, comma 1 - Pubbliche amministrazioni ed enti pubblici..... Enti e aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico*);
VERIFICATO che il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie, come risulta dalle copie dei bonifici acquisiti per le vie brevi e depositati agli atti, necessarie al rilascio del provvedimento autorizzativo di che trattasi, in conformità al D.M. 24 aprile 2008;

DATO ATTO che l'imposta di bollo, a cui è assoggettata il presente atto ai sensi del D.P.R. n. 642/72, è stata assolta tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo di € 16,00 avente i seguenti estremi identificativi, trattenuta in originale dal titolare dell'azienda a disposizione degli organi di controllo:

Identificativo: 01201157390422

Data emissione: 16/03/2022

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in coerenza con le decisioni assunte in sede di conferenza di servizi decisoria e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 29-quater, del decreto legislativo n. 152/06, al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) in favore di "ARAP – Azienda Regionale Attività Produttive", con sede legale in Via Nazionale SS 602 Km 51+355 – Villanova di Cepagatti (PE), nella persona del Direttore Generale dell'azienda, Avv. Antonio MORGANTE, nato a Avezzano (AQ) il 2/06/1971, per l'impianto di depurazione consortile esistente, destinato al trattamento a gestione indipendente di acque reflue e trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, sito in C.da Padula, s.n.c. del Comune di Montenero di Bisaccia (CB);

VISTI:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.376 del 01/08/2014;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15 maggio 2014 avente ad oggetto *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"*, il quale prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e il decreto legislativo n. 101/2018 che adegua il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003) alle disposizioni di tale regolamento;
- la delibera di Giunta Regionale n. 128 del 14 maggio 2021, avente ad oggetto *"Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazione e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)"*;

DATO ATTO dell'attuale assenza in servizio del Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali dell'Ente;

ATTESO che, nei confronti del sottoscritto Direttore del II Dipartimento della Regione Molise, intervenuto nel presente dispositivo in sostituzione del Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della L. n. 241/90;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'iter procedimentale svolto dal Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali dell'Ente, finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) in favore di "ARAP – Azienda Regionale Attività Produttive" della Regione Abruzzo, per l'impianto di depurazione consortile esistente destinato al trattamento a gestione indipendente di acque reflue e trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, sito in C.da "Padula", s.n.c. del Comune di Montenero di Bisaccia (CB), nonché degli esiti della conferenza di servizi decisoria, i cui verbali sono depositati, in atti;
3. di stabilire che il presente provvedimento costituisce anche "Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi", ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/90, e, pertanto, sostituisce, a ogni effetto, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento;
4. di prendere atto, altresì, della Relazione Istruttoria Finale rev. 1.2, predisposta dallo Staff AIA dall'ARPA Molise, corredata dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMI), allegata complessivamente al presente dispositivo sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che le attività svolte nell'installazione di che trattasi, ricomprese nel presente provvedimento autorizzativo riguardano, in sintesi:

- le operazioni di ricezione/chiarificazione, trattamento, prima dello scarico finale, delle acque reflue industriali provenienti dalla zona industriale di San Salvo (CH) (*sistema di collettamento fognario prevalentemente di tipo misto*);
- il trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate dall'installazione IPPC codice 3.3 della Pilkington Italia S.p.A. (*in possesso di provvedimento A.I.A. n. 25 del 20/04/2007 e ss.mm.*) e dell'installazione IPPC codice 4.2, lettera a), della Rivoira Gas S.p.A. (*in possesso di provvedimento A.I.A. n. DPC025/31 del 16/02/20017 e ss.mm.*);
- il trattamento delle acque reflue domestiche/industriali dagli agglomerati urbani di San Salvo (CH) capoluogo, Vasto (CH) marina e Montenero Di Bisaccia (CB) marina, delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte di stabilimento e delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di stabilimento;
- la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione;

6. di prendere atto che le attività anzidette sono riconducibili complessivamente:

- all'attività prevalente IPPC **codice 6.11** di cui all'Allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006 (*trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC*);
- all'attività IPPC **codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2)**, di cui all'Allegato VIII alla Parte II del citato decreto legislativo (*trattamento di rifiuti non pericolosi*) e, contestualmente, alle attività connesse alle attività IPPC di accumulo temporaneo di rifiuti non pericolosi e di trattamento di rifiuti pericolosi;

7. di dare atto che nell'installazione:

- si svolgeranno le fasi lavorative unitarie indicate nel prospetto allegato al presente dispositivo sotto la lettera **"B" – Sezione 1**, nei limiti delle capacità di trattamento, di carichi idraulici in ingresso di progetto, di carichi inquinanti in ingresso di progetto e carichi inquinanti potenziali sul corpo recettore, riferiti all'attività prevalente IPPC codice 6.11, indicate nel prospetto allegato al presente dispositivo sotto la lettera **"B" – Sezione 2**;
- verranno utilizzate le materie prime/ausiliari indicate nel prospetto allegato al presente dispositivo sotto la lettera **"B" – Sezione 3**;
- verranno gestiti e trattati i rifiuti liquidi non pericolosi e pericolosi, indicati negli elenchi allegati al presente dispositivo sotto le lettere **"B" – Sezione 4** (*rifiuti liquidi non pericolosi sottoposti a deposito preliminare D15 e successivo trattamento biologico (D8)*), **"B" – Sezione 5** (*rifiuti liquidi non pericolosi avviate alle fasi di pretrattamento (D9) e successivo trattamento biologico (D9)*) e **"B" – Sezione 6** (*rifiuti liquidi pericolosi avviate alle fasi di pretrattamento (D9) e successivo trattamento biologico (D9)*);

8. di rilasciare, pertanto, ai sensi dell'art. 29-quater, del decreto legislativo n. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) in favore di "ARAP – Azienda Regionale Attività Produttive" della Regione Abruzzo, con sede legale in Via Nazionale SS 602 Km 51+355 – Villanova di Cepagatti (PE), nella persona del Direttore Generale dell'azienda, Avv. Antonio MORGANTE, nato a Avezzano (AQ) il 2/06/1971, per la gestione dell'impianto di depurazione consortile esistente, destinato al trattamento a gestione indipendente di acque reflue e trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, situato in C.da "Padula", s.n.c. del Comune di Montenero di Bisaccia (CB), sulle particelle di terreno iscritte al Catasto al Foglio n. 2 – particelle 481 e 716 del comune medesimo, limitatamente all'assetto impiantistico esistente, così come riportato nella documentazione tecnica indicata in premessa e alle attività sintetizzate nei precedenti punti 5) e 7);

9. di prendere atto che:

- la costruzione dell'esistente impianto di depurazione consortile è stato, a suo tempo, oggetto di approvazione da parte degli organi competenti;
- l'attività di trattamento e recupero di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi è stata inizialmente autorizzata dalla Regione Molise, ai sensi dell'art. 28, del decreto legislativo n. 22/87, giusta Determinazione Dirigenziale n. 16 dell'8/10/1997, così aggiornata ed integrata con le D.D. n. 66/1998, n. 93/1998, n. 57/2002, n. 55/2003, n. 37/A 2005 nonché ai sensi dell'art. 210, del decreto legislativo n. 152/06, giusta Determinazione Dirigenziale n. 394 del 5/09/2008;
- l'autorizzazione integrata ambientale oggetto del presente dispositivo contempla la situazione impiantistica attuale e, pertanto, non si prevedono ulteriori opere o ampliamento/ristrutturazione delle strutture esistenti;

10. di dare atto, altresì, che, il processo depurativo dell'installazione di che trattasi prevede, a carico delle matrici ambientali "aria" ed "acque", il seguente assetto emissivo complessivo:

emissioni in atmosfera

convogliate:

- E1 emissioni rilasciate dalla torcia di emergenza a biogas
- E2 emissioni rilasciate dallo sfiato dei silos adibito allo stoccaggio della materia prima calce idrata

E4 emissioni rilasciate dalla caldaia a servizio del digestore alimentata a biogas e gasolio – pot. Termica pari a 630 hWt
diffuse e fugitive:

LA emissioni rilasciate dalla linea acque
LF emissioni rilasciate dalla linea fanghi di depurazione
ED1a emissioni rilasciate dalla linea fanghi - pre-ispessitore fanghi
ED2 emissioni rilasciate dalla disidratazione fanghi (nastropressa)
ED6 emissioni rilasciate dal post-ispessitore fanghi
LAD9 emissioni rilasciate dalla linea acque – operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9)
LFD9 emissioni rilasciate dalla linea fanghi – operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9)
ED1b emissioni rilasciate dalle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) – pre-ispessitore fanghi
ED3 emissioni rilasciate dalle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) – disidratazione fanghi (centrifuga)
ED4 emissioni rilasciate dai fanghi disidratati dalla centrifuga
ED5 emissioni rilasciate dai fanghi disidratati dalla nastropressa

emissioni idriche

S1 acque reflue industriali generate dalla ricezione/chiarificazione prima dello scarico finale delle acque reflue industriali provenienti dalla Z.I. di San Salvo (CH), compreso il trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC, delle acque reflue domestiche/industriali dagli agglomerati urbani di San Salvo (CH) capoluogo, Vasto (CH) marina e Montenero Di Bisaccia (CB) marina, delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte di stabilimento e delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di stabilimento, nonché le operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione.

Recapito finale: fiume Trigno (codice I027)
pozzetto di ispezione: PP1

11. di prendere atto, inoltre, che:

- il punto di emissione E1 non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272, comma 5, del decreto legislativo n. 152/06, in quanto sotteso ad impianto destinato a situazioni critiche o di emergenza;
- il punto di emissione E4 non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in quanto ricadente nelle attività in deroga ex art. 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06 e, in particolare, nelle fattispecie di cui alle lett.re bb) e ff) della Parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del predetto decreto legislativo;

12. di stabilire che, a norma del combinato disposto di cui agli artt.li 29-quater, comma 11 e 208, comma 2 del decreto legislativo n. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce:

- l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 208, del decreto legislativo n. 152/06;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, del predetto decreto legislativo n. 152/06, limitatamente al seguente assetto emissivo:

emissioni convogliate:

E2 emissioni rilasciate dallo sfiato del silos adibito allo stoccaggio della materia prima calce idrata

emissioni diffuse e fugitive:

LA emissioni rilasciate dalla linea acque
LF emissioni rilasciate dalla linea fanghi di depurazione
ED1a emissioni rilasciate dalla linea fanghi - pre-ispessitore fanghi
ED2 emissioni rilasciate dalla disidratazione fanghi (nastropressa)
ED6 emissioni rilasciate dal post-ispessitore fanghi
LAD9 emissioni rilasciate dalla linea acque – operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9)
LFD9 emissioni rilasciate dalla linea fanghi – operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9)
ED1b emissioni rilasciate dalle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) – pre-ispessitore fanghi
ED3 emissioni rilasciate dalle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9) – disidratazione fanghi (centrifuga)
ED4 emissioni rilasciate dai fanghi disidratati dalla centrifuga
ED5 emissioni rilasciate dai fanghi disidratati dalla nastropressa

- l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, ai sensi degli artt. 124 e 125 del predetto decreto legislativo n. 152/06, limitatamente al seguente assetto emissivo:

S1 acque reflue industriali generate dalla ricezione/chiarificazione prima dello scarico finale delle acque reflue industriali provenienti dalla Z.I. di San Salvo (CH), compreso il trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC, delle acque reflue domestiche/industriali dagli agglomerati urbani di San Salvo (CH) capoluogo, Vasto (CH) marina e Montenero Di Bisaccia (CB) marina, delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte di stabilimento e delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di stabilimento, nonché le operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione.

recapito finale: fiume Trigno (codice I027)

pozzetto di ispezione: PP1

13. di autorizzare, pertanto, "ARAP – Azienda Regionale Attività Produttive" ad esercire le attività sotto evidenziate, attraverso l'assetto impiantistico esistente, così come riportato nella documentazione tecnica presentata, depositata presso l'autorità competente ed esaminata nel corso della conferenza di servizi decisoria:

a. Attività prevalente di **"trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC"** di cui al codice **IPPC 6.11** dell'Allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente alle fasi lavorative unitarie indicate nel prospetto allegato al presente dispositivo sotto la lettera **"B" – Sezione 1**, alle capacità di trattamento, ai carichi idraulici in ingresso di progetto, ai carichi inquinanti in ingresso di progetto e ai carichi inquinanti potenziali sul corpo recettore, indicate nel prospetto allegato al presente dispositivo sotto la lettera **"B" – Sezione 2** nonché all'utilizzo delle materie prime/ausiliari indicate nel prospetto allegato al presente dispositivo sotto la lettera **"B" – Sezione 3**;

a. Attività di **"trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi e pericolosi"** di cui al **codice IPPC 5.3, lettera a), punti 1) e 2)**, dell'Allegato VIII alla Parte II del citato decreto legislativo, da svolgersi attraverso le operazioni di smaltimento sotto evidenziate, limitatamente alle categorie di rifiuti e alle capacità massime sotto richiamate:

Operazioni di smaltimento autorizzate:

D8: trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;

D9: trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc...);

D15: deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

Tipologie di rifiuti autorizzate al trattamento:

Rifiuti liquidi non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione, individuati nell'elenco allegato al presente dispositivo sotto la lettera **"B" – Sezione 4**, per i quali si autorizza il deposito preliminare (D15) e il successivo trattamento fisico-chimico (D9) e biologico (D8):

Identificativo stoccaggio: sezione AS5

tipologie rifiuti: 19 06 03

operazioni autorizzate: **D15**

stato fisico: liquido

capacità istantanea stoccaggio: **600 m³**

tipologia stoccaggio: vasca non confinata

ubicazione: Figura 16 della documentazione

destinazione: D8/D9

note: area per rifiuti in ingresso

Quantitativo max giornaliero di rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione

complessivamente da avviare all'accumulo temporaneo di rifiuti nelle aree di stabilimento: **600 m³**

Rifiuti liquidi non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione, individuati nell'elenco allegato al presente dispositivo sotto la lettera **"B" – Sezione 5**, per i quali si prevede l'avvio diretto alle fasi di pretrattamento fisico-chimico (D9) e il successivo trattamento biologico (D8):

Quantitativo annuo max di trattamento:

196.000 Mg su 365 d lavorativi/anno (> 50 Mg/d), riconducibile all'attività IPPC codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2), di cui all'Allegato VIII alla Parte II del citato decreto legislativo

Rifiuti liquidi pericolosi non canalizzati in ingresso installazione, individuati nell'elenco allegato al presente dispositivo sotto la lettera **"B" – Sezione 6**, per i quali si prevede l'avvio diretto alle fasi di

pretrattamento fisico-chimico (D9) e il successivo trattamento biologico (D8):

Quantitativo annuo max di trattamento:

2.000 Mg su 365 d lavorativi/anno (pari a circa 5,48 Mg/d)

Quantitativo giornaliero max di trattamento:

inferiore a 10 Mg (inferiore alla soglia di cui all'attività IPPC codice 5.1, dell'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo n. 152/06)

14. di stabilire che, per le motivazioni espresse in premessa, l'autorità competente, su richiesta motivata del Sindaco del Comune di Montenero di Bisaccia (CB) e/o delle Autorità Sanitarie competenti, può disporre, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre di ogni anno, sentito il Gestore dell'installazione e previo parere di ARPA Molise, la limitazione di trattamento alle tipologie di rifiuti non canalizzati in ingresso installazione più compatibili con il sistema di depurazione nonché l'eventuale limitazione dei quantitativi di rifiuti da trattare giornalmente;

15. di stabilire che, ai sensi dell'art. 29-octies, commi 3 e 9 del decreto legislativo n. 152/06, il riesame della presente autorizzazione integrata ambientale verrà disposta dall'autorità competente:

- a. **entro 4 (quattro) anni** dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- b. quando saranno trascorsi **10 (dieci) anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento;
- c. al verificarsi di una delle condizioni previste all'art. 29-octies, comma 4 del decreto legislativo 152/2006;

16. di stabilire, altresì, che, per l'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti da svolgersi nell'installazione IPPC in oggetto, il gestore dovrà presentare, **entro 90 (novanta) giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, la garanzia finanziaria per un importo di € **231.761,76** (diconsi euro duecentotrentunomilasettecentosessantuno/76), da prestare in favore della Regione Molise con le modalità indicate nelle delibere di Giunta Regionale n. 74 del 24/01/2000 e n. 1675 del 10/11/2006, emessa da aziende di credito (banche) oppure da compagnie di assicurazioni autorizzate al rilascio di dette cauzioni; tale garanzia dovrà avere validità pari alla durata dell'autorizzazione integrata ambientale più due anni e, comunque, fino ad avvenuta liberazione da parte della Regione Molise; essa dovrà essere eventualmente adeguata alla disciplina nazionale e, in ogni caso, al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195, del decreto legislativo n. 152/2006;

17. di demandare all'ARPA Molise, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152/06, l'attività di vigilanza sul rispetto di quanto previsto e programmato nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nella Relazione Istruttoria finale A.I.A. e nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMI) allegati alla stessa, con oneri a carico del gestore e, in particolare:

- sul rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- sulla regolarità delle misure e il funzionamento dei dispositivi atti a prevenire l'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite di emissione;
- sulla verifica delle ottemperanze agli obblighi di comunicazione in caso di inconvenienti e/o incidenti che influiscono in modo significativo sull'ambiente;

18. di stabilire, inoltre, che:

- a. la presente autorizzazione subentra alle autorizzazioni ambientali rilasciate dalla Regione Molise, ai sensi dell'art. 28, del decreto legislativo n. 22/97, giusta Determinazione Dirigenziale n. 16 dell'8/10/1997, così aggiornata ed integrata con le D.D. n. 66/1998, n. 93/1998, n. 57/2002, n. 55/2003, n. 37/A 2005 e ai sensi dell'art. 210, del decreto legislativo n. 152/06, giusta Determinazione Dirigenziale n. 394 del 5/09/2008 nonché dalla Provincia di Campobasso, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1917 del 9/07/2008 e, pertanto, le stesse cesseranno di validità all'atto della notifica del presente provvedimento;
- b. l'autorità competente può disporre, fermo restando le misure di controllo e vigilanza in capo all'ARPA Molise, ispezioni straordinarie sull'impianto, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 4 del decreto legislativo n. 152/06;
- c. la Regione Molise, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno alla salute, né da comunicazione al Sindaco del Comune di Montenero di Bisaccia (CB), ai fini dell'assunzione delle eventuali misure, ai sensi dell'art. 217 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

19. di richiamare "ARAP – Azienda Regionale Attività Produttive" al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. **dovranno essere rispettate ed osservate scrupolosamente tutte le prescrizioni, i limiti di emissione e le modalità gestionali riportate nel presente atto autorizzativo e nella Relazione Istruttoria Finale predisposta dallo Staff AIA di ARPA Molise**, corredata dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMI), allegata complessivamente al presente provvedimento sotto la lett.ra "A", quale parte integrante e sostanziale; in particolare, dovranno essere rispettate le modalità e le frequenza degli autocontrolli ivi riportati nonché l'obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152/06;
- b. fermo restando il rispetto della prescrizione di cui alla precedente lett.ra a), alla luce degli eventi

odorigeni identificati, comprovati e conclamati presso ricettori sensibili insorti nel corso della normale operatività dell'installazione e in applicazione del principio di precauzione citato in premessa nonché delle determinazioni assunte in sede di Conferenza di Servizi decisoria, il Gestore dovrà avviare, in particolare, **entro 6 (sei) mesi** dalla comunicazione ex art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, le procedure per l'adeguamento degli impianti alle migliori tecniche disponibili e, in particolare, dovrà espletare i seguenti adempimenti:

Per i sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica:

Implementare le B.A.T. #5, B.A.T. #6, B.A.T. #19, B.A.T. #20 e B.A.T. #21 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016 attraverso l'invio, alla Regione Molise e ad ARPA Molise, di proposte di monitoraggio appropriate, proposte progettuali finalizzate alla riduzione al minimo del numero di potenziali fonti di emissione diffuse, contenimento, raccolta, trattamento delle emissioni diffuse, ecc..., corredate dai relativi cronoprogramma di attuazione, facendo riferimento alla captazione, al convogliamento ex art. 270 del decreto legislativo n. 152/2006, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, e al trattamento delle emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalla linea acque, dalla linea fanghi, dalla linea acque delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9), dalla linea fanghi delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9). Il monitoraggio associato è la BAT #6 di cui Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016. Il riferimento per il monitoraggio delle emissioni odorigene è la Delibera n. 38/2018 del Consiglio SNPA del 03/10/2018, nonché il Reference Document (Ref) ROM "JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" (luglio 2018).

Per il trattamento dei rifiuti:

Implementare le B.A.T. #10, B.A.T. #12 e B.A.T. #21 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018 attraverso l'invio, alla Regione Molise e all'ARPA Molise, di proposte di monitoraggio appropriate, proposte progettuali finalizzate alla riduzione al minimo del numero di potenziali fonti di emissione diffuse, contenimento, raccolta, trattamento delle emissioni diffuse, ecc..., corredate dai relativi cronoprogramma di attuazione, con particolare riferimento alla Circolare ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e alla captazione, al convogliamento ex art. 270 del D.Lgs. 152/2006, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, e al trattamento delle emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalla linea acque, dalla linea fanghi, dalla linea acque delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9), dalla linea fanghi delle operazioni di pretrattamento fisico-chimico (D9). Il monitoraggio associato è la BAT #6 di cui Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016. Il riferimento per il monitoraggio delle emissioni odorigene è la Delibera n. 38/2018 del Consiglio SNPA del 03/10/2018, nonché il Reference Document (Ref) ROM "JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" (luglio 2018).

Per lo stoccaggio dei rifiuti:

Inviare alla Regione Molise e all'ARPA Molise la proposta progettuale, corredata da relativo cronoprogramma di attuazione per lo stoccaggio di tutte le tipologie di rifiuti liquidi non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione in vasche chiuse o serbatoi fissi fuori terra muniti di bacini di contenimento.

Adempimenti successivi:

Le modifiche progettuali proposte dal Gestore saranno oggetto di valutazione preliminare da parte dell'autorità competente e di Arpa Molise; le stesse dovranno essere realizzate dall'azienda previa modifica dell'autorizzazione integrata ambientale ed attivazione delle eventuali procedura di carattere valutativo ambientale previste dal Titolo III della Parte II del decreto legislativo 152/2006 e dal D.P.R. n. 357/97. L'autorità competente si riserva la possibilità di sospendere totalmente e/o parzialmente l'attività di gestione dei rifiuti, qualora "ARAP – Azienda Regionale Attività Produttive" non provveda ad eseguire gli adeguamenti impiantistici previsti entro le tempistiche proposte dall'azienda stessa.

c. le attività di stoccaggio e gestione dei rifiuti non pericolosi dovranno, comunque, essere condotte tenendo conto delle indicazioni riportate nelle linee guida per la "Gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, giusta circolare avente prot. n. 1121 del 21/01/2019;

d. qualora non presente, dovrà essere realizzata intorno all'installazione, una barriera arborea con specie vegetali autoctone. Tale barriera dovrà essere oggetto di periodica e continua manutenzione;

e. **dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel parere rilasciato dalla Provincia di Campobasso**, allegato al presente dispositivo sotto la **lett.ra "C"**, con particolare riguardo all'obbligo di trasmissione, alla Regione Molise, all'ARPA Molise e alla Provincia di Campobasso, **entro 3 (tre) mesi dal rilascio dell'A.I.A.**, della planimetria del profilo idraulico dell'intero impianto di depurazione e di trattamento rifiuti, riportando in essa tutte le entrate e uscite di ogni singola fase depurativa;

f. dovranno essere rispettate tutte le disposizioni contenute nell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo n. 152/06;

g. dovranno essere adottate tutte le misure atte a ridurre le emissioni odorigene nell'ambiente

- circostante, anche attraverso la promozione di interventi volti alla copertura dei canali di adduzione delle acque reflue all'impianto di depurazione;
- h. prima di dare attuazione a quanto previsto nella presente autorizzazione integrata ambientale, dovrà essere inviata alla Regione Molise - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, all'ARPA Molise – Direzione Generale e Dipartimento Provinciale di Campobasso e alla Provincia di Campobasso, **la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1**, del citato decreto legislativo n. 152/06;
- i. dovrà essere fornita, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del decreto legislativo n. 152/06, l'assistenza tecnica necessaria per lo svolgimento di qualsivoglia verifica tecnica da parte degli organi di controllo, sia per il prelievo dei campioni che per la raccolta di qualsivoglia informazione necessaria ai fini della protezione ambientale;
- j. dovranno essere informati tempestivamente la Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, l'ARPA Molise, il Comune di Montenero di Bisaccia (CB) e la Provincia di Campobasso, in caso di inconvenienti o eventi imprevisti che possono incidere in maniera significativa sull'ambiente; in ogni caso, il Gestore dell'installazione dovrà adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti;
- k. dovrà essere redatto, a cura dell'azienda, il **Piano di Emergenza Interna** con le modalità stabilite dall'art. 26-bis della Legge 1° dicembre 2018 n. 132;
- l. dovranno essere adottate tutte le misure precauzionali e di sicurezza volte a prevenire il rischio di incendi e/o esplosione nonché a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- m. dovranno essere rispettati gli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (dichiarazione PRTR), secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.R. 11 luglio 2011 n. 157;
- n. dovrà essere predisposto ed inviato alla Regione Molise e all'ARPA Molise, **entro il 30 aprile di ogni anno**, a partire dall'anno "2023", il report relativo all'anno precedente in cui devono essere descritte le attività di monitoraggio effettuate e i relativi risultati, il tutto corredato dalla verifica di conformità rispetto alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nella Relazione Istruttoria di ARPA Molise;
- o. ogni eventuale variazione progettuale che modifichi permanentemente le capacità produttive e/o che introduca nuove tipologie di rifiuti, ovvero, ogni variazione dei materiali generati dalla produzione, derivante dalle diverse caratteristiche dei rifiuti in ingresso, dovrà essere comunicata alla Regione Molise ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies, del decreto legislativo n. 152/2006;
- p. l'azienda dovrà, eventualmente, uniformarsi ai valori limite che verranno fissati dall'autorità competente in materia di emissioni odorigene, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 272 bis del decreto legislativo n. 152/2006;
- q. il presente provvedimento dovrà essere custodito presso l'installazione, a disposizione delle autorità competenti per il controllo;
20. di dare atto che rimane salva la possibilità, per l'amministrazione regionale, di riesaminare e/o aggiornare il presente atto autorizzativo, sulla base di successive prescrizioni tecniche da parte dell'ARPA Molise e/o a seguito dell'emanazione di norme nazionali e comunitarie di settore;
21. di stabilire, infine, che:
- a. il mancato rispetto delle prescrizioni, dei limiti di emissione e delle modalità gestionali riportate nel presente atto, nella Relazione Istruttoria Finale predisposta da ARPA Molise e nel Piano di Monitoraggio e Controllo nonché nel parere rilasciato dalla Provincia di Campobasso nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria, allegati complessivamente al presente dispositivo quale parte integrante e sostanziale, comporterà, a carico di "ARAP – Azienda Regionale Attività Produttive", l'avvio delle procedure di cui all'art. 29-decies, comma 9, del decreto legislativo n. 152/06;
- b. la predetta azienda è tenuta a corrispondere a proprio carico, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152/06 e secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 6 marzo 2017 n. 58, il pagamento delle tariffe per i costi che saranno sostenuti per le istanze di modifica o riesame nonché per i successivi controlli, così come richiamati dall'art. 29-decies, comma 3 del predetto decreto legislativo;
- c. il presente atto non esonera "ARAP – Azienda Regionale Attività Produttive" dall'acquisizione di ulteriori eventuali pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nello stesso e funzionali e/o necessari per la realizzazione di eventuali ulteriori interventi e per lo svolgimento delle attività autorizzate, comprese quelle necessarie ai fini urbanistici, ambientali, della prevenzione incendi e dei rischi sismici;
- d. dovranno essere rispettate tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di tutela ambientale;
- e. il proponente, nonché Gestore dell'installazione di che trattasi, resta l'unico responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza rispetto allo stato dei luoghi e alla configurazione dell'impianto nonché degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'installazione;
22. di precisare che il presente atto viene rilasciato in attuazione delle disposizioni contenute nella parte III-bis del decreto legislativo n. 152/06; vanno fatti salvi tutti gli altri obblighi ed oneri previsti dalle vigenti normative, ivi comprese quelli in materia ambientale, edilizia, urbanistica, di prevenzione incendi e di sicurezza sul lavoro;

23. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

24. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01/08/2014;

25. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili;

26. di trasmettere la presente Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ad “ARAP – Azienda Regionale Attività Produttive” nonché alla Provincia di Campobasso, al Comune di Montenero di Bisaccia (CB), all’ARPA Molise, Direzione Generale e Dipartimento Provinciale di Campobasso e alla AsReM competente per territorio;

27. di rendere noto che, ai sensi dell’art. 29-quater, commi 2 e 13, del decreto legislativo n.152/2006, copia della presente autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento sarà resa disponibile per la pubblica consultazione presso l’Ufficio “Autorizzazione Integrata Ambientale” del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Regione Molise nonché nell’area tematica “Ambiente” - Sezione “Valutazioni Ambientali” – Sotto sezione “Autorizzazione Integrata Ambientale” – “Procedimenti Conclusi” del sito web della regione stessa;

28. di pubblicare il presente provvedimento su “Albo Pretorio on line” della Regione Molise e sul BURM come oggetto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Molise nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82